



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

SENT. N° 41/25
LIQ. GIURATA 13/25

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 19.9.2025, letti gli atti del procedimento n. 29-1/2025 r.g., ha emesso la seguente

SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019.

La sig.ra Maccarone Francesca, nata a Chieti il 3.10.1968 ed ivi residente in via largo di Porta Santa Maria n. 11, in data 10.4.2025 ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. Segretariato Sociale S.O.S. di Chieti, ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019,

ritenuto che la sig.ra Maccarone si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal fatto che il suo reddito mensile è decisamente insufficiente a consentirle il regolare pagamento dei debiti accumulati, che attualmente ammontano ad oltre € 200.000,00,

preso atto del fatto che ella intende destinare al soddisfacimento dei creditori la somma di € 350,00 mensili derivanti da redditi propri o, ove ve ne fosse bisogno, da versamenti effettuati dalla zia sig.ra Maccarone Maria, come risulta dalla sua dichiarazione di impegno in tal senso,

preso altresì atto del fatto che la ricorrente non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati, ma unicamente del diritto di abitazione su un immobile di proprietà del fratello, acquisito per disposizione testamentaria della madre,

ritenuto che tale diritto non possa essere compreso nella liquidazione in quanto non cedibile e non pignorabile ai sensi degli artt. 268 comma 4 d.lgs. n. 14/2019 e 1024 c.c.,

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice,

udito il procuratore della ricorrente, ed il gestore della crisi, comparsi all'udienza dell'11.9.2025,

p.q.m.



dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra Maccarone Francesca, mediante la destinazione agli organi della procedura della parte dei suoi redditi mensili che supera l'importo di € 750,00, e, ove parte eccedentaria fosse inferiore all'importo mensile di € 350,00, mediante l'intervento della garante sig.ra Maccarone Maria, in modo da destinare ai creditori un importo mensile comunque non inferiore ad € 350,00.

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore il dott. Pasquale Di Crosta che ha assistito la sig.ra Maccarone nella presentazione del ricorso introduttivo.

Ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali ed al concorso dei creditori.

Differisce ogni determinazione in merito all'esdebitazione della sig.ra Maccarone all'esito della procedura, previa richiesta della debitrice o segnalazione del liquidatore (art. 282 comma 1 c.c.i.), comunicazione dell'istanza ai creditori, e verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 c.c.i.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 19.9.2025

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

